



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

ESEGUIBILE D'URGENZA ai sensi dell'art. 134 comma 4 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 18-04-2016

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC – MODIFICHE – APPROVAZIONE

=====
L'anno **duemilasedici** e questo dì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **17:25**, nella sala consiliare "S. Pertini" sita a Vecchiano, Via Barsuglia 209, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza pubblica ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal SINDACO **Sig. LUNARDI GIANCARLO** previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto di cui agli atti a termini di legge.

Nome	Presente / Assente
ANGORI MASSIMILIANO	P
BALDONI ANGELA	A
BARSOTTI LAURA	P
BIANCHI SERENA	P
BUSCEMI ALESSANDRA	A
CANARINI DANIELA	A
CAVALLETTI CARLO	A
CERRI MASSIMO	A
DEL ZOPPO LORENZO	P
LUNARDI GIANCARLO	P
MARIANETTI LEONIDO GIORGIO	A
MARIANETTI MASSIMO	P
MECIANI CRISTIANO	P
MEINI FEDERICO	P
SBRAGIA GLAUCO	A
SERMONTI BRUNO	P
FATTICIONI ENZO	P

Al momento dell'appello sono presenti 10 consiglieri e assenti 7

Partecipa **SPATARELLA Dott. FULVIO**, Segretario Comunale.

Il **Sig. LUNARDI GIANCARLO** nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa designazione a **scrutatori** dei Consiglieri:

BARSOTTI LAURA, BIANCHI SERENA, FATTICIONI ENZO

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VECCHIANO
ALBO PRETORIO N° 548
PUBBLICATO IL 3 MAG. 2016
SCADENZA IL 18 MAG. 2016
L'INCARICATO

Dato atto che, dopo l'appello, sono entrati:

- alle 17,27 il consigliere Cerri;
 - alle 17,45 il consigliere Marianetti Giorgio
- per cui i presenti salgono a 12 e restano assenti 5 consiglieri (Baldoni, Buscemi, Canarini, Cavalletti e Sbragia)

Assistono anche:

- la dott.ssa Dolinich e la dott.ssa Paolicchi in rappresentanza di SEPI
- le dirigenti del Comune di Vecchiano, dott.ssa Fiamma e dott.ssa Angeli;

Sentito il Sindaco che propone di discutere congiuntamente i punti inseriti all'odg dal n. 3 al n. 5, in quanto costituiscono la "manovra finanziaria" propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2016;

Udita l'illustrazione della dott.ssa Dolinich;

Sentiti:

- gli interventi dei consiglieri Bianchi, Barsotti e Cerri;
- i chiarimenti forniti dalla dott.ssa Dolinich;

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TaRI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TaSI);
- il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta ferma l'applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- il successivo comma 703 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visti:

- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 secondo cui i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 secondo cui le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 secondo cui le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 secondo cui tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- il decreto del Ministero dell'interno del 1/3/2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

Considerato che

- ai sensi del comma 677 medesimo art. 1 della Legge n. 147/2013, il Comune può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- anche per il 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 28, L. 208/2015, nella determinazione delle aliquote TASI, il limite di cui al punto precedente può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti, sul carico di imposta TASI, equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- Ai sensi dell'art. 1, comma 10, L. 208/2015, per gli immobili concessi in comodato gratuito (viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile);
- Ai sensi dell'art. 1, comma 13, L. 208/2015) sono stati completamente esentati tutti i terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- Ai sensi dell'art. 1, comma 15, L. 208/2015 viene estesa l'esclusione dell'IMU agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Ai sensi dell'art. 1, comma 14 lettera b), L. 208/2015 viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9);
- Ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Vista la relazione del Funzionario responsabile del Tributo, Dott.ssa Annalisa Dolinich della Società S.e.pi. s.p.a., del 21 Marzo 2016, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte integrante e sostanziale, **(all. A)**;

Dato atto che il Regolamento I.U.C è stato approvato con propria delibera n. 38/2014 e modificato con propria delibera 34/2015;

Ritenuto opportuno modificare come da prospetto che segue il suddetto regolamento

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">Esclusioni dall'imposta municipale propria</p> <p>1. L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti al successivo articolo 5 del presente regolamento.</p> <p>2. Non godono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.</p> <p>3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, omissis.....</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">Esclusioni dall'imposta municipale propria</p> <p>1. L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti al successivo articolo 5 del presente regolamento.</p> <p>2. Non godono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.</p> <p>3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; omissis.....</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Base imponibile dell'imposta municipale propria</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Base imponibile dell'imposta municipale propria</p>

<p>1. omissis...</p> <p>2. omissis....</p> <p>3. omissis....</p> <p>4. omissis....</p> <p>5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p>	<p>1. omissis...</p> <p>2. omissis....</p> <p>3. omissis....</p> <p>4. omissis....</p> <p>5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p>
<p>a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p>	<p>a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p>
<p>b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, per fabbricati inagibili o inabitabili si intendono i fabbricati in condizioni di sopravvenuto degrado fisico ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti oppure obsolescenti dal punto di vista funzionale o strutturale, per essi intendendo gli edifici con gravi lesioni nel tetto o in altri elementi strutturali portanti tali da poter arrecare pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale, o in relazione ai quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o di</p>	<p>b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, per fabbricati inagibili o inabitabili si intendono i fabbricati in condizioni di sopravvenuto degrado fisico ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti oppure obsolescenti dal punto di vista funzionale o strutturale, per essi intendendo gli edifici con gravi lesioni nel tetto o in altri elementi strutturali portanti tali da poter arrecare pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale, o in relazione ai quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o di</p>

ripristino. Il degrado fisico sopravvenuto deve risultare non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non si considerano inidonei all'uso cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione;

6. omissis....

7 omissis...

8. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio

ripristino. Il degrado fisico sopravvenuto deve risultare non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non si considerano inidonei all'uso cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione;

c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

6. omissis....

7. omissis

8. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale

<p>dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.</p>	<p>risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Esenzioni dall'imposta municipale propria</p> <p>1. omissis... 2. omissis.. I. omissis... II. omissis... III. omissis... IV. omissis... V. omissis... VI. omissis... VII. Omissis...</p> <p>3. omissis...</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Esenzioni dall'imposta municipale propria</p> <p>1. omissis... 2. omissis.. I. omissis... II. omissis... III. omissis... IV. omissis... V. omissis... VI. omissis... VII. Omissis... VIII. dal 2016, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola.</p> <p>3. omissis...</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 Riduzioni dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli</p> <p>1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 Riduzioni dell'imposta municipale propria</p> <p>1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, e' ridotta al 75 per cento.</p>

<p><i>valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:</i></p> <p><i>a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;</i></p> <p><i>b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;</i></p> <p><i>c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili</p> <p>1. Il presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 2. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati e quantificati con la deliberazione di cui al successivo articolo 19 del presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili</p> <p>1. Il presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 2. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati e quantificati con la deliberazione di cui al successivo articolo 19 del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili</p> <p>1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i fabbricati e le aree edificabili di cui all'articolo 16 del presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili</p> <p>1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i fabbricati e le aree edificabili di cui all'articolo 16 del presente regolamento,</p>

<p>2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al successivo articolo 19 del presente regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo ed attualmente fissata al 10 per cento; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</p>	<p>escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al successivo articolo 19 del presente regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo ed attualmente fissata al 10 per cento; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.</p>
<p>4. omissis...</p>	

<p>5. omissis...</p> <p>6. omissis</p>	<p>4. omissis...</p> <p>5. omissis...</p> <p>6. omissis</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p style="text-align: center;">Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili</p> <p>1. L'aliquota del tributo per i servizi indivisibili è fissata nella misura del 0,24 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.</p> <p>2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica alle sole abitazioni principali (ad eccezione di quelle relative a fabbricati accatastati o accatastabili in cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze, così come disciplinate all'art. 5 commi 4 e 8 e alle abitazioni ad esse assimilate, così come disciplinate dall'art. 5, commi 5, 6 e 7 del presente regolamento.</p> <p>3. omissis</p> <p>4. omissis</p> <p>5. omissis</p> <p>6. omissis</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p style="text-align: center;">Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili</p> <p>1. L'aliquota del tributo per i servizi indivisibili è fissata nella misura del 0,24 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;"><u>2. ELIMINATO</u></p> <p>3. omissis</p> <p>4. omissis</p> <p>5. omissis</p> <p>6. omissis</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 34</p> <p style="text-align: center;">Norme transitorie</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per l'anno 2015 il comune con la medesima deliberazione di cui all'art. 19 comma 3, del presente regolamento, può determinare le aliquote del tributoomissis....</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 34</p> <p style="text-align: center;">Norme transitorie</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla TASI, il comune con la medesima deliberazione di cui all'art. 19 comma 3, del presente regolamento, può determinare le aliquote del tributo ...omissis...</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 35</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 35</p>

Disposizioni finali	Disposizioni finali
1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.	1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015	2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Visto, alla luce delle suddette modifiche il testo rinnovato del Regolamento, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte integrante e sostanziale, **(all. B)**;

Visti:

- gli artt. 7 e 42 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000 **(all C)**;
- il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile della Dirigente Fiamma, incaricata dal Sindaco con Decreto n. 28 del 31/12/2014 della dirigenza del settore 1, espresso ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, così come modificato dal D.L. 10 Ottobre 2012, n.174 (convertito in L. 213/2012);

Dato atto che il Sindaco pone in votazione l'approvazione del Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC), con il seguente esito:

Presenti 12
votanti 10
favorevoli 10
astenuti 2 (Barsotti e Marianetti G.)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare il regolamento rinnovato per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale **(all. B)**;
2. di dare atto che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2016;
3. di demandare al Servizio "Programmazione economico finanziaria e controllo di gestione" l'invio del regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuto necessario procedere con urgenza, stante la necessità di rispettare i termini previsti per la pubblicazione del presente atto sul "Portale del federalismo fiscale" con separata votazione, resa e verificata nei modi di legge, che ha dato il seguente esito:

Presenti	12
votanti	10
favorevoli	10
astenuti	2 (Barsotti e Marianetti G.)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

U.O. Segreteria e Affari Generali

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012 (convertito in L. 213/2012) SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC – MODIFICHE – APPROVAZIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE

(Dr.ssa Laura Fiamma)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTABILITÀ E FINANZE
(Res. *Baraglia*)

V CB

Acquisita la verifica del Responsabile, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE

(Dr.ssa Laura Fiamma)

Verbale fatto e sottoscritto.

IL SINDACO
(Sig. LUNARDI GIANCARLO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. SPATARELLA FULVIO)

=====
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____
e per 15 gg. consecutivi.

- 3 MAG. 2016

Vecchiano,

- 3 MAG. 2016

L'INCARICATO

=====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal - 3 MAG. 2016 al 18 MAG. 2016 e che contro la medesima non sono stati presentati reclami.

Vecchiano

L'INCARICATO

=====
ESECUTIVITA'

DICHIARATA ESEGUIBILE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 134

COMMA 4° - DEL DEC. LEGISL. N. 267 DEL 18/08/2000.
